



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e
promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM)
Coordinamento Regione Sicilia
PEC: v.salamone@pec.it

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali – Div. III
Via Fornovo 8 – 00192 Roma
PEC: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it

Presidente AIFM – Dr. Michele Stasi
PEC: aifm@pec.it

OGGETTO: Procedure di valutazione del rischio ex d.lgs. 159/2016. Movimento all'interno di un campo magnetico statico.

In relazione al quesito sulla materia in oggetto, posto con Vs. nota pervenuta il 1/2/2018, si rappresenta quanto segue, ferma restando ogni ulteriore valutazione di competenza da parte della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro.

Il d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.lgs. 159/2016, non prevede l'obbligo di valutazione di specifici parametri fisici atti a valutare o limitare i campi elettrici interni indotti dal movimento del soggetto esposto all'interno di un campo magnetico statico (0 - 1 Hz). La limitazione dell'esposizione all'induzione magnetica esterna (VLE per gli effetti sensoriali 0 – 1 Hz, pari a 2 T, tabella A1 dell'allegato XXXVI), rappresenta quindi lo strumento elettivo a protezione dagli effetti dovuti al campo medesimo, sia nelle situazioni di esposizioni statiche (operatore fermo) che dinamiche (operatore in movimento).

In particolare, il rispetto di detto VLE per gli effetti sensoriali (pari a 2 T) è di regola da ritenersi idoneo a prevenire del tutto effetti e sintomi di nausea e vertigini conseguenti al movimento dell'operatore.

Il controllo dei movimenti, inteso come la capacità attiva dell'operatore di muoversi lentamente, evitando spostamenti e rotazioni brusche, anche della sola testa, è altresì da considerarsi, ai sensi dell'articolo 210 comma 6, tra le misure di protezione e prevenzione utili a ridurre o eliminare effetti sensoriali e sintomi transitori di nausea e vertigini, nei casi di eventuale superamento del summenzionato VLE per l'induzione magnetica esterna relativo agli effetti sensoriali di cui alla tabella A1, ove occorranza le condizioni controllate e giustificate definite nelle clausole di flessibilità di cui all'art.208 comma 5, e fermo restando il rispetto del VLE per gli effetti sanitari della medesima tabella (pari a 8 T).

In tali, eventuali, condizioni di esposizione controllate al campo magnetico statico (0 - 1 Hz) a livelli superiori al relativo VLE per gli effetti sensoriali e comunque inferiori al VLE per gli effetti sanitari (vale a dire nella finestra tra 2 T e 8 T), per le quali si rammenta sussiste obbligo di notifica all'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 208 comma 6, il controllo dei movimenti, nel senso suddetto, è di fatto da ritenersi misura indispensabile a protezione del lavoratore.

Firmato digitalmente:
Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Pasqualino Rossi

Ref. Dr. Paolo Rossi
pao.rossi@sanita.it
06 59942845